



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DELL'8 luglio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione dell'8 luglio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 53

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Palermo del 5/6//04 - C.U. n. 388 dell'8/6/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto l'ammenda di € 30.000 con diffida alla Soc. Livorno perché, in occasione della gara Livorno-Palermo del 5/06/04, la squadra del Livorno all'ingresso in campo indossava, sopra la divisa di gara, una maglia bianca con la scritta "Sotto effetto di DASPO" e identica maglia era indossata dal suo Presidente, in tribuna e in campo, durante i festeggiamenti al termine della partita, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo una congrua riduzione della predetta sanzione. Innanzitutto, la reclamante rileva che le maglie riportanti quella scritta sono state indossate nel pre-partita, e quindi in un contesto non ufficiale, di minore se non nulla rilevanza disciplinare. Prosegue poi sostenendo che il "messaggio" delle maglie non era una manifestazione di solidarietà con quella parte della propria tifoseria segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti di diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ma era in realtà un invito a non dimenticare la situazione di quei sostenitori che si trovano "sotto effetto dAspo", essendo colpiti cioè da diffida senza che - a distanza di mesi dai fatti - sia stato accertato un loro reale coinvolgimento.



L'episodio cui si fa riferimento risale al 20 settembre 2003, quando un gruppo di tifosi del Livorno che si recava a Trieste per sostenere la loro squadra si rese autore di condotte delittuose (danneggiamento ed altro) nei pressi di un autogrill dell'autostrada in provincia di Udine, tanto da imporre l'intervento delle Forze dell'Ordine che - bloccati due autobus - ne identificarono i 99 occupanti, non permettendo loro di raggiungere Trieste; successivamente, a costoro venne applicato un provvedimento di diffida, "...senza" - sostiene la Società - "...un reale accertamento delle singole responsabilità". La vicenda ha avuto poi vasta eco in ambito cittadino, anche con l'intervento di esponenti politici e istituzionali, preoccupati del fatto che i provvedimenti di diffida colpissero persone che in realtà non avevano partecipato a quegli episodi delittuosi.

Le scritte sulla maglie rappresentavano quindi - a giudizio della reclamante - la manifestazione di un sentimento "comune e condiviso dalla città nelle sua massime espressioni" e non volevano in alcun modo esprimere contiguità o solidarietà con frange violente della tifoseria locale. Si afferma inoltre che il comportamento del Presidente Spinelli, che pure aveva indossato una maglia con quella scritta, presupporrebbe l'instaurazione di un procedimento ad hoc, e non può invece costituire in questa sede un'aggravante della responsabilità oggettiva e diretta della Società.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della Società, ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento.

Si osserva preliminarmente che deve essere condivisa la premessa motivazionale su cui poggia il reclamato provvedimento, e cioè che: *"...la vicenda è grave sul piano disciplinare. La Società infatti, facendo indossare - o comunque consentendolo - ai propri calciatori una maglia con quella dicitura ha trasmesso oggettivamente un messaggio di identificazione con quella parte della propria tifoseria segnalatasi in negativo per condotte violente o intemperanti, tali da ricevere provvedimenti di diffida da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza"*. Messaggio, quello, che mantiene la sua intrinseca ed inequivoca portata antiregolamentare, in quanto - al di là del fatto che esso non contenga, sotto il profilo dei suoi contenuti espressivi, una esplicita condivisione o tolleranza per condotte aggressive e violente - è evidente che in realtà, nel contesto ambientale e cittadino, suonasse come un inopportuno quanto indebito atteggiamento di comprensione e di solidarietà nei confronti di un gruppo di sostenitori che, al di là delle singole posizioni di innocenza o di colpevolezza, si era comunque reso responsabile di gravi episodi di gratuito teppismo. E dunque, quantomeno doverose ragioni di "prudenza" avrebbero consigliato ben altro atteggiamento, tanto più da parte dello stesso Presidente della Società reclamante.

Peraltro, considerato che sono insorte - con ampia risonanza ambientale, anche da parte di esponenti della vita pubblica cittadina - diffuse contestazioni in ordine alla generalizzazione che quel provvedimento di diffida avrebbe determinato nei confronti di persone estranee ai fatti delittuosi, agli effetti della invocata riduzione della sanzione irrogata (tenuto conto anche del fatto che la maglietta in oggetto è stata indossata nella fase del riscaldamento pre-partita e non in quella dell'ingresso ufficiale in campo) può valorizzarsi la circostanza secondo cui quella scritta sottintendesse, nelle intenzioni dei suoi ideatori ed esecutori, la solidarietà della Soc. Livorno nei confronti di quei sostenitori che erano rimasti estranei agli episodi ai quali aveva fatto seguito l'adozione del provvedimento amministrativo di diffida. Sanzione equa risulta dunque quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione delibera di ridurre ad € 20.000,00 di ammenda, con diffida. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Maurizio CACCAVALE, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Pescara del 5/6/04 - C.U. n. 388 dell'8/6/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Maurizio Caccavale, calciatore tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere durante la gara Verona-Pescara del 5 giugno 2004, colpito con un calcio alla schiena un avversario, ha proposto reclamo il calciatore chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, da un lato, che il Caccavale non avrebbe posto in essere alcun atto volontario di violenza, e dall'altro, che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente interpretato il referto dell'Arbitro, laddove quest'ultimo - nel precisare "mentre lo saltava lo colpiva con i tacchetti" - avrebbe inteso evidenziare l'intenzione del Caccavale di voler colpire l'avversario senza cercare di evitare il contatto.

In via istruttoria, si chiede di acquisire su tale circostanza supplement di referto del direttore di gara.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni del gravame, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, che in un'azione di giuoco il calciatore Maurizio Caccavale colpì un avversario con un calcio alla schiena, gesto concretamente pericoloso per l'incolumità di detto avversario.

Tale comportamento risulta descritto in modo testuale ed univoco nel referto arbitrale onde non vi è necessità alcuna di ulteriori chiarimenti: invero l'espressione "mentre lo saltava lo colpiva con i tacchetti" è volta non a contraddire la precedente definizione come "calcio" del gesto posto in essere dal reclamante, ma solo a meglio descrivere la dinamica del fatto ed a ribadirne la natura volontariamente violenta. Tale condotta è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. Alessandro SBRIZZO, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Pescara del 5/6/04 - C.U. n. 388 dell'8/6/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto ad Alessandro Sbrizzo, calciatore tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere al termine della gara Verona-Pescara del 5 giugno 2004 colpito con un calcio violento un avversario ad una gamba, ha proposto reclamo il calciatore chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore a fine gara, conclusasi con la retrocessione della propria squadra, andrebbe qualificata quale “semplice sfogo non violento né offensivo nei confronti dell’avversario”, rappresentando piuttosto una manifestazione di delusione e rabbia incontrollata, di cui comunque si sarebbe scusato sia con il calciatore colpito, sia con la Società Verona.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni del gravame, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il gravame.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che dopo il fischio finale, il calciatore Sbrizzo ebbe a colpire con un calcio violento un avversario ad una gamba. Si tratta dunque di una infrazione disciplinare di indubbia gravità che non può in alcun modo trovare scusante nel clima di intensità agonistica e di forte emotività correlato all’importanza della gara (decisiva per la permanenza in serie B del Pescara). Tuttavia, tenuto conto della tempestiva (sul campo) ed anche formale (tramite lettera in data 15/6/04 allegata al reclamo) richiesta di scuse avanzata da Sbrizzo nei confronti del calciatore colpito, nonché dell’assenza di conseguenze lesive per quest’ultimo, appare equo ridurre di una giornata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta a Sbrizzo Alessandro e dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Vlada AVRAMOV: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 3/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vlada Avramov, tesserato per la Soc. Vicenza, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 23/2/2004 (Manfredonia-Avramov).

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva rilevando che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso in primo luogo dal fatto che il Procuratore dell’Avramov avrebbe promesso a quest’ultimo una pronta collocazione in una società militante nel campionato tedesco, fatto poi non verificatosi; in secondo luogo, da una mancata percezione del significato economico e giuridico della sottoscrizione apposta in bianco sul mandato per agente di calciatore, vista la scarsa padronanza della lingua italiana del deferito, il quale avrebbe agito in assoluta buona fede. Buona fede confermata altresì dalla segnalazione, effettuata al procuratore, dell’esistenza di un precedente conferimento di mandato, da ritenersi revocato per giusta causa.

Per questi motivi, il deferito chiede l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o, in subordine, dell'ammenda contenuta nei minimi.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna dello stesso alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Avramov è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Avramov non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 23/2/2004.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi o con la Società di appartenenza. Non possono neppure essere prese in considerazione le allegazioni di buona fede per scarsa comprensione della lingua italiana, trattandosi di circostanza che attiene al merito del procedimento arbitrale definito con decisione la cui legittimità non è in alcun modo sindacabile in questa sede.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Avramov.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a Vlada Avramov.

Sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Sig. Igor ZANIOLO – calciatore Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. ATALANTA e Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Messina-Atalanta del 21/3/2004).

Il procedimento

Con provvedimento del 26/5/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i calciatori Zaniolo Igor (tesserato per la società Messina) e Taibi Massimo (tesserato per la Soc. Atalanta), nonché le rispettive società di appartenenza per rispondere, i primi due, della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), le due società della violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati). In particolare si contestava: a Zaniolo di avere, al termine del primo tempo della gara Messina-Atalanta del 21/3/04, afferrato per il collo sul terreno di giuoco un calciatore avversario; a Taibi di avere, nelle stesse circostanze, colpito con un pugno al volto il calciatore Zaniolo ed aver rivolto al medesimo una espressione intimidatoria.

Nei termini stabiliti dall'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Atalanta faceva pervenire memoria difensiva assumendo che il gesto di Taibi, benchè censurabile, doveva essere inquadrato nel clima di violenza ed intimidazione instaurato, nelle 24 ore antecedenti alla gara, dai sostenitori della società ospitante, i quali dopo aver nella nottata disturbato il riposo dei calciatori bergamaschi (in ritiro presso un hotel di Messina), ed aver poi nuovamente infastidito gli stessi nella mattinata successiva, avevano compiuto un vero e proprio assalto al pulmann della squadra atalantina, nel momento in cui lo stesso si apprestava ad entrare, verso le ore 13,40, nello stadio di Messina. In particolare era stato effettuato, da alcune centinaia di tifosi giallorossi, un fitto di lancio di oggetti contundenti,

compresi sassi di grosse dimensioni, all'indirizzo del pullman: uno di questi aveva infranto il vetro del mezzo andando a colpire alla coscia destra il calciatore Taibi, che in conseguenza di ciò aveva affrontato la gara in condizioni fisiche e psicologiche chiaramente menomate. In questo contesto il comportamento antiregolamentare tenuto dal deferito nel corso della gara doveva essere valutato come una reazione emotiva ed impropria ad una situazione ambientale di pesante intimidazione. Concludeva pertanto la Soc. Atalanta chiedendo che le sanzioni fossero contenute nei minimi edittali.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a Zaniolo € 4.000,00 di ammenda, a Taibi € 7.500,00 di ammenda, alla Soc. Messina € 4.000,00 di ammenda, alla Soc. Atalanta € 7.500,00 di ammenda.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Atalanta nonché il difensore della Soc. Messina: il primo ha illustrato la memoria già presentata ribadendo le conclusioni ivi formulate; il secondo ha chiesto il proscioglimento sia per il Messina che per Zaniolo assumendo che quest'ultimo non avrebbe commesso il fatto a lui addebitato e chiedendo sul punto l'ammissione di prova televisiva. Il rappresentante dell'Atalanta si è opposto a tale incombente istruttorio.

I motivi della decisione

Ai sensi dell'art. 31 punto a4) la prova televisiva richiesta dalla difesa del Messina è ammissibile essendo stato dedotto che il tesserato non avrebbe in alcun modo commesso l'infrazione. Dalla visione delle immagini televisive non si ricavano però elementi significativi a sostegno della tesi difensiva, posto che le stesse documentano esclusivamente il contatto violento tra Taibi e Zaniolo, ma non consentono di escludere che possa esservi stato in precedenza (magari in una porzione di terreno di giuoco od in un momento non coperto dalla ripresa televisiva) analogo contatto tra Zaniolo ed altro calciatore dell'Atalanta, come attestato dalla relazione dell'Ufficio Indagini.

Ciò posto, ritiene la Commissione che siano senz'altro censurabili i comportamenti tenuti dai calciatori deferiti. Risulta infatti dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (che costituisce fonte privilegiata di prova) che Zaniolo, il quale non era entrato in campo tra i titolari della squadra del Messina, rimanendo a disposizione in panchina, alla fine del primo tempo si diresse di corsa verso il centro campo per afferrare con un mano il collo del calciatore avversario Innocenti. Subito dopo, mentre le squadre si avviavano negli spogliatoi per l'intervallo, il portiere dell'Atalanta Taibi, forse per vendicare l'aggressione subita dal compagno di squadra, sferrò un pugno al volto di Zaniolo, accompagnando il gesto violento con una frase di questo tenore: "Zaniolo non minacciare nessuno perché vengo a Messina a prenderti".

Per quanto concerne Zaniolo si è trattato di un atto di modesta portata offensiva, ma di indubbia valenza intimidatoria (ed in effetti con questo significato è stato inteso dal Taibi, stando al tenore della frase dal medesimo pronunciata subito dopo). Sanzione congrua appare, in conformità alla richiesta della Procura, quella di € 4.000,00 di ammenda.

Per quanto riguarda Taibi non può essere invocata a scusante della condotta antiregolamentare sopra descritta il clima di tensione che si era venuto a creare intorno alla compagine bergamasca in conseguenza degli sconsiderati gesti di teppismo di alcune frange violente della tifoseria messinese (per questi fatti è già stato celebrato a suo tempo giudizio disciplinare a carico della Soc. Messina dinanzi al Giudice Sportivo ed a questa Commissione: v. decisione del G.S. del 30/3/04 confermata in secondo grado): ai tesserati è richiesta infatti l'osservanza rigorosa dei doveri comportamentali sanciti dall'art. 1, comma 1 C.G.S. a prescindere dal contesto ambientale in cui essi si trovino ad operare, costituendo i principi di lealtà agonistica e di rispetto per l'avversario i fondamenti irrinunciabili dell'ordinamento sportivo. Può ammettersi però che Taibi, al di là del contesto ambientale,

si trovasse in una situazione emotiva e psicologica particolarmente delicata essendo stato vittima, solo poche ore prima, di un grave atto di aggressione fisica posto in essere dai sostenitori della Società ospitante.

Tenuto conto di ciò e valutate tutte le altre circostanze del caso, in particolare l'assenza di conseguenze lesive per lo Zaniolo, nonché il notevole lasso di tempo intercorso tra la commissione del fatto ed il deferimento, appare congrua nei confronti di Taibi, in conformità alle richieste della Procura, la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00.

Essendo stati i fatti commessi sul terreno di giuoco durante lo svolgimento della gara non si ravvisano i presupposti per sanzionare le società di appartenenza dei calciatori a titolo di responsabilità oggettiva.

Il dispositivo

La Commissione delibera di irrogare a Taibi Massimo la sanzione di € 7.500,00 di ammenda ed a Zaniolo Igor la sanzione di € 4.000,00 di ammenda, e di prosciogliere le Società Atalanta e Messina.

Sig. Filippo ORLANDO – allenatore Soc. Genoa: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Genoa-Cagliari del 22/5/2004)

Il procedimento

Con provvedimento dell'8/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Filippo Orlando, allenatore in 2^a del Genoa, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Genoa per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

Più in particolare, il collaboratore dell'Ufficio Indagini aveva denunciato che l'Orlando, stazionando nella parte di campo opposta alla panchina, a volte aveva *“messo piede sul terreno di gioco, urlando disposizioni ed incitando i calciatori del Genoa e commentando, senza offendere, decisioni arbitrali...”*

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, come l'Orlando si sia spostato all'interno del “recinto” di gioco (e non del “terreno”) per creare spazio per gli addetti alla sicurezza del campo e all'assistenza sanitaria; poi, che a causa delle ridottissime dimensioni di questa fascia di “rispetto” era sufficiente una scompostezza anche minima per calpestare il terreno di gioco e che, comunque, quando questo è avvenuto, era da escludersi alcuna volontarietà.

Ancora, sostiene la difesa degli incolpati, i commenti dell'Orlando alle decisioni arbitrali non erano offensivi e il suo comportamento non ha creato alcuna turbativa all'andamento della gara.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 700,00 per ciascuno di loro.

Nessuno è comparso per gli incolpati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento dell'Orlando è censurabile.

L'essersi l'Orlando trattenuto per tutta la durata della gara dinanzi al sotto passaggio sul campo per destinazione e l'aver ripetutamente, ancorché saltuariamente, posto piede sul terreno di gara, nonostante i reiterati e cortesi inviti di allontanarsi rivoltigli dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, integra senza dubbio la violazione dell'art. 1 del C.G.S.

secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Questo soprattutto se si considera che l'Orlando, non essendo indicato in distinta tra le persone autorizzate a stare in panchina, si trovava in quella fascia del campo di gioco per destinazione senza averne titolo.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Orlando, che può tuttavia ritenersi in parte attenuata in considerazione della portata effettivamente modesta del comportamento antiregolamentare tenuto dallo stesso nel corso della gara e dal fatto che lo "sconfinamento" sul terreno di giuoco può anche essere spiegato con l'obbiettivo ristrettezza dello spazio fra detto terreno e l'accesso agli spogliatoi nonché con la concitazione dovuta alle alterne fasi della gara.

Alla responsabilità dell'Orlando segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a Filippo Orlando e di € 500,00 alla Soc. Genoa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 18 luglio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 LUGLIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani